

UE E "CIRCOLAZIONE" DELLE SENTENZE PENALI
(PENE DETENTIVE E MISURE RESTRITTIVE
DELLA LIBERTÀ PERSONALE).

QUADRO SCHEMATICO



CENTRO STUDI G&P

1- Produzione riservata

▪ **COOPERAZIONE GIUDIZIARIA E DI POLIZIA IN MATERIA PENALE - AREA DI LIBERTA', SICUREZZA E GIUSTIZIA**

1. Cooperazione in materia penale tra Paesi Ue
 - 1.1. Ambito territoriale - Territorio dei Paesi membri
2. Competenza del Consiglio UE (ante Trattato di Lisbona) - Competenza del Consiglio e Parlamento europeo. Procedura di codecisione (art. 294 TFUE) -
 - 2.1. Competenza concorrente Stati / Ue - Decisione Quadro 2008/909/GAI - **Uniformazione** del diritto UE
3. Superamento del meccanismo nazionale della Estradizione - Misura nazionale della estradizione - Natura residuale
4. Principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie - Consiglio europeo di Tampere (15-16 ottobre 1999) - Eliminazione del doppio binario - Passaggi politici intermedi - Rapporto diretto tra Autorità Giudiziarie - Nuovo istituto - Consegna del detenuto -
5. Strumenti di mutuo riconoscimento adottati nel tempo in UE
 - 1.5.1. Decisione quadro 2002/584/GAI sul Mandato di Arresto Europeo -
 - 1.5.2. Decisione quadro 2005/214/GAI -reciproco riconoscimento delle decisioni relative alle sanzioni pecuniarie
 - 1.5.3 Decisione quadro 2006/783/GAI --reciproco riconoscimento delle decisioni relative alla confisca
 - 1.5.4. Decisione quadro 2008/947/GAI -reciproco riconoscimento a: sentenze e decisioni di *sospensione condizionale* e misure di sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e sanzioni sostitutive, pubblicata
 - 1.5.5. Decisione Quadro 2009/829/GAI -reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare
 - 1.5.6. Direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale

▪ **DECISIONE QUADRO 2008/909/GAI.**

"Applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea" (c.d. Decisione Quadro sul trasferimento dei detenuti)¹

1. Cooperazione /Collaborazione delle Autorità dello "Stato di emissione" e "Stato di esecuzione"
 - 1.1. Obbligo per gli Stati UE - Individuare le Autorità nazionali competenti (formulare richieste di riconoscimento, emettere decisioni di accettazione o rifiuto)
 - 1.1.1. Rete Giudiziaria Europea - *Rete di punti di contatto tra Stati UE* - Direttiva quadro 98/428/GAI - Comunicazioni dirette tra Autorità giudiziarie del Paesi UE.
 2. Consultazioni delle Autorità - **Obbligo** di Adozione di Misure idonee all'obiettivo: "reinserimento sociale - effettiva reintegrazione nella società".
 3. Sostituzione del Sistema Convenzionale e Applicazione del Principio del Mutuo Riconoscimento. Il principio del mutuo riconoscimento o principio della reciproca fiducia (CGCE, sent. C-297/07, Bourquain).
 - 3.1. Analogia del Principio sostanziale e originario (Trattato CE/Ue) nell'ambito della libera circolazione di merci, servizi e capitali - Trasposizione nel settore processuale (Cooperazione giudiziaria)
 - 3.2. Effetto - Circolazione delle sentenze - Equiparazione - Circolazione dei condannati - Cittadino UE - Esecuzione della pena detentiva/misura di restrizione - territorio UE - Sistema uniforme di trasferimento dei condannati

¹ Decisione quadro del Consiglio 2008/909/GAI del 27 novembre 2008, GUUE n. L 327 del 5 dicembre 2008, p. 27 come modificata dalla Decisione quadro del Consiglio 2009/299/GAI del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo, pubblicata in GUUE n. L 81 del 27 marzo 2009, p. 24.

4. Art. 26 Decisione Quadro - *Relazioni con altri Accordi e Intese* - Dies a quo 5 dicembre 2011 - Disapplicazione - Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, (21 marzo 1983) - Protocollo addizionale (18 dicembre 1997) relativo ai Condannati latitanti, Condannati con misure espulsive/ri-accompagnamento alla frontiera - Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi (28 maggio 1970) - Convenzione sulla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (19 giugno 1990), di applicazione dell'accordo di Schengen (14 giugno 1985) - Convenzione tra gli Stati UE sull'esecuzione delle condanne penali straniere (13 novembre 1991)
5. Meccanismo procedurale Semplificato - Superamento delle *conditio* : "solo" previo consenso del condannato e degli Stati interessati - Superamento dei limiti (Mancata ratifica delle convenzioni da parte dei Paesi UE)
6. Condizione : trasmissione della Sentenza e del Certificato (conforme al modello allegato alla decisione quadro) allo Stato membro di esecuzione

▪ **CIRCOLAZIONE DELLE SENTENZE PENALI**

1) Sentenze: Condizioni : definitive/passaggio in giudicato

1.1. Sentenze - **Contenuto**: inflittive di pena detentiva o di restrizione della libertà personale

1.1.1. Concetto di "Pena" - Sanzione -Reclusione - Soggetti imputabili

1.1.2. Misure di sicurezza - Misure limitative della libertà personale

2.1 Sentenze emanate da Autorità Giudiziarie in cui si trova(va) il condannato

2.2. Cooperazione giudiziaria tra Stati UE - *Circolazione delle sentenze* -

2.2.1. Riconoscimento di atti giudiziari stranieri "come propri"

2.2.2. Meccanismo convenzionale : fulcro procedimentale

2.2.3. **Efficacia** di atti giudiziari / utiliter data / esecuzione del dispositivo.

2.3. Esecuzione della intera pena o della residua parte

2.4. **Soggetti** interessati: imputabili (pena detentiva e pene restrittive) e non imputabili (es. misure di restrizione per infermi di mente, socialmente pericolosi, etc.)

CENTRO STUDI G&P

▪ **"TERRITORIO" DI ESECUZIONE DELLE PENA/MISURA**

1. Trasferimento del condannato *"in uno Stato membro o in un Paese terzo ai sensi della legislazione nazionale o di strumenti internazionali"* - Paese diverso da quello in cui e' "sita" l'Autorità Giudiziaria che ha emanato la sentenza.
 - 1.2. Individuazione del Paese /Territorio "di appartenenza del condannato"- Legame
 - 1.3. Criterio della Cittadinanza /Nazionalità
 - 1.4. Criterio dei "legami familiari, affettivi, linguistici, culturali o sociali, economici e di altro tipo"
 - 1.5 Criterio della Dimora-Domicilio del condannato - *"Equiparazione alla cittadinanza"* (CJEU Grand Chamber, C-42/11, 5 September 2012, Lopes Da Silva Jorge)
 - 1.6. Criterio della scelta/ richiesta da parte del condannato/ richiesta del Paese di esecuzione - Irrevocabilità del consenso alla consegna
 - 1.7. Paese terzo diverso (Autorità emanante/Autorità di "legame") - Criterio della Prevalenza del Paese con misure rieducative e di reinserimento sociale
2. Individuazione del Paese/territorio di esecuzione: ricerche degli uffici/autorità degli Stati UE preposte (Rete Giudiziaria europea)- Superamento degli uffici/rappresentanze diplomatiche
3. Controllo preventivo del Paese di emissione sul Paese di esecuzione- Assenza di misure degradanti, razziali, persecutorie, inumane etc.

▪ **MUTUO RICONOSCIMENTO E GIURISDIZIONALIZZAZIONE DEI RAPPORTI**

1. *Mutuo riconoscimento* - *Principio di equiparazione tra decisioni giudiziarie* - *Effetto* -
2. **Obblighi informativi** tra Stato di emissione e Stato di esecuzione
 - 2.1. Casistica - Pena cessa di essere esecutiva - Non riconoscimento dello status di definitività della sentenza - Ostacoli a procedere all'esecuzione della pena/misura -

Applicazione di misure sostitutive (libertà condizionale, liberazione anticipata, evasione del condannato.

- 2.1. Rifiuto di esecuzione - Inidoneità della funzione rieducativa - **Durata incompatibile / Natura incompatibile** della pena/misura con la legislazione del Paese di esecuzione (es. più alta della pena massima prevista dalla legislazione per reati simili, es. non previstaetc.)
 - 2.2. **Tipizzazione dei motivi di rifiuto - Agevolazione circolazione sentenze** - Limiti alla discrezionalità, a rinvii, a motivi di rifiuto (Casistica: incompletezza della documentazione, mancata traduzione degli atti, cause di immunità o non imputabilità, violazione del principio del ne bis in idem, etc.).
 - 2.3. **Riconoscimento automatico - Casi di esenzione della verifica del ne bis in idem - Accelerazione delle procedure** - Reati punibili nello Stato di emissione con pena detentiva o misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni (art. 7 d.q.) - Elenco di reati, gravi, al ricorrere dei quali il riconoscimento della sentenza e la sua esecuzione devono essere disposti in modo pressoché automatico
 - 2.4. Controllo sulla misura edittale - Assenza di verifica sulla tipologia, natura del reato (tra Stato di emissione e Stato di esecuzione)
3. *Individuazione del soggetto/autorità - Controllo (permanente) sulla esecuzione della sentenza - Giurisdizionalizzazione dei rapporti*
- 3.1. (Art. 17 par. 1 d.q.) - "Legislazione applicabile all'esecuzione" - Stato di esecuzione - Poteri liberazione anticipata o condizionale -
 - 3.2. **Divieto di interferenza Stato a quo** (emissione della sentenza) - *Conditio sine qua non* : Inizio della esecuzione nello Stato destinatario
 - 3.3. Limiti a interferenze - limiti alla invasione del potere politico
 - 3.4. Autonomia dello Stato di esecuzione di **modificare** la natura della pena/misura, di **ridurre** la durata della pena/misura

- **ITALIA E ATTUAZIONE DELLA DECISIONE QUADRO**

1. D. LGS. 161/2010 - Scelta nazionale - Rigetto di dialogo tra autorità giudiziarie - Ministero di Giustizia - Competenza alla Trasmissione e ricezione delle sentenze e del certificato, corrispondenza ufficiale, informazioni, (art.20)

1.1. **Procedura attiva** - Esecuzione all'estero di sentenza italiana (condanna a pena o misura restrittiva) - PM presso il Giudice dell'Esecuzione - Formulare richiesta di riconoscimento della sentenza italiana (condanna a pena o misura restrittiva) - Ministero della Giustizia - Inoltro all'Autorità competente straniera - Stato di esecuzione

1.2. **Procedura passiva** - Esecuzione in Italia - Corte d'Appello individuata territorialmente (criterio: residenza, domicilio del condannato) - Competenza *a emettere la sentenza di riconoscimento della sentenza straniera* (art.9) - Trasmissione delle decisioni, limiti, modifiche etc. al Ministero della Giustizia - Inoltro all'Autorità competente dello Stato di emissione

